


“Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in Abbonamento Postale – 70% – NO/Alessandria” – ANNO 72°



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

alessandriamedica

5 | 2022

RIVISTA MENSILE
DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI
E DEGLI ODONTOIATRI

Consiglio Direttivo

Dott. Antonello Santoro (Presidente)
Dott. Antonio Giovanni Maconi (Vice Presidente)

Dott. Silvio Roldi (Segretario)
Dott. Aldo Alpa (Tesoriere)

Consiglieri

Dott. Ciro Apetino
Dott.ssa Mariaem Manuela Boffa
Dott.ssa Daniela Brancalion
Dott. Mauro Cappelletti
Dott. Giorgio Comazzi
Dott.ssa Sara Ferrillo
Dott. Enio Giuseppe Mantellini

Dott.ssa Gloria Pivotti
Dott. Simone Lazzaro Giuseppe Porretto
Dott. Federico Torregiani
Dott.ssa Oria Trifoglio
Dott.ssa Elena Duca
Dott. Giuseppe Giulio Gullo Vivaldi

Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Michela Ivaldi (Presidente)
Dott.ssa Gabriella Camurati (Effettivo)

Dott. Gianluigi Fantato (Effettivo)
Dott.ssa Natalia Rossi (Supplente)

Commissione Medici Chirurghi

Dott. Antonello Santoro (Presidente)
Dott. Antonio Giovanni Maconi (Vice Presidente)
Dott. Silvio Roldi (Segretario)
Dott. Aldo Alpa (Tesoriere)
Dott. Ciro Apetino
Dott.ssa Mariaem Manuela Boffa
Dott.ssa Daniela Brancalion
Dott. Mauro Cappelletti

Dott. Giorgio Comazzi
Dott.ssa Sara Ferrillo
Dott. Enio Giuseppe Mantellini
Dott.ssa Gloria Pivotti
Dott. Simone Lazzaro Giuseppe Porretto
Dott. Federico Torregiani
Dott.ssa Oria Trifoglio

Commissione Odontoiatri

Dott. Pier Angelo Arlandini (Presidente)
Dott.ssa Elena Duca (Vice Presidente e Segretario)
Dott. Giuseppe Giulio Gullo Vivaldi

Dott. Giovanni Iacono
Dott. Paolo Patrucco

Direzione

Ilaria Agosta

Referente ECM

Graziella Reposi

Referente Previdenziale

Graziella Reposi

RPD (Responsabile Trattamento Dati)

Nicolò Tartaglia

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

mattino dalle ore 9 alle ore 13
pomeriggio dalle ore 14 alle ore 16

SABATO CHIUSO

Il Presidente **Dott. Antonello SANTORO**

Il Vice Presidente **Dott. Antonio Giovanni MACONI**

Il Segretario **Dott. Silvio ROLDI**

ricevono su appuntamento telefonico

CONSULENZE su appuntamento telefonico

Consulenza Legale per il Consiglio
Consulenza Fiscale e Consulenza sul Lavoro
Consulenza Previdenziale-Assistenziale ENPAM
Consulenza Previdenziale-Assistenziale INPS/INPDAP
Consulenza ECM
Consulenza Assicurativa
Consulenza Medicina del Lavoro

Consulenza Medicina Legale

Consulenza Medicina Generale
Consulenza Pediatria di Base
Consulenza Medicina Ambulatoriale
Consulenza Odontoiatria
Consulenza Formazione e Rapporti con Azienda Ospedaliera
Consulenza Medici Continuità Assistenziale, Graduatorie e Concorsi 118
Consulenza Medici Specializzandi
Consulenza Medicina Sportiva
Consulenza Medici Ospedalieri

Consulenza, compilazione, invio Mod. 730

Consulenza pari opportunità
Consulenza investimenti bancari

- Giorgio Rosso
- Aloisia Ferraris
- Graziella Reposi
- Marino Ravera
- Graziella Reposi
- Giuseppe Giordano
- Marco Pestarino
- Michela Giavarini
- Ciro Apetino
- Riccardo Cavaliere
- Federico Torregiani
- Federico Torregiani
- Giorgio Comazzi
- Paolo Graziosi
- Pierangelo Arlandini
- Antonio Giovanni Maconi

- Paolo Antonio Barberis

- Sara Ferrillo
- Ettore Bacchini
- Enio Giuseppe Mantellini
- Antonello Santoro
- Aloisia Ferraris
- Alfio Scrivanti
- Oria Trifoglio
- Marco Mariani

5 | 2022

Rivista mensile
dell'Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
della Provincia di Alessandria
fondata nel 1949

Aut. trib. AL n. 33 - Decret. 4.10.49
Litografia Viscardi - Alessandria

Direttore Responsabile
Dott. Mauro CAPPELLETTI

Direttore Editoriale
Graziella REPOSI

Redattore Capo
Antonio Giovanni MACONI

Vice Redattore
Pier Luigi PORTA

Progetto grafico
Mauro BERTA

OMCeO - Alessandria
Via Pisacane, 21
15121 Alessandria
Tel. 0131 253666
Fax 0131 52455
www.ordinemedici.al.it
omceo@ordinemedici.al.it
ordinemedical@postacert.com

La rivista è stampata su carta patinata opaca che, ad oggi, è la carta meno costosa in assoluto. Inoltre la carta patinata Burgo utilizzata è ecologica ed ha ottenuto la certificazione FSC, organizzazione che controlla sia il problema del rimboscamento, sia la correttezza sociale del processo produttivo.

Il giornale è l'organo ufficiale dell'Ordine e pertanto siamo grati a quei Colleghi che desiderano collaborare con contributi di vario genere (culturale, informativo, sindacale, ecc.) alla sua realizzazione.

Per esigenze organizzative, le richieste di pubblicazione di testi o programmi di convegni su un determinato numero mensile devono pervenire all'Ordine al più tardi entro il giorno 15 del mese precedente.

Nel rispetto della libertà di opinione, la Direzione e la Redazione si riservano di adeguare il materiale presentato alle esigenze di spazio e di impaginazione e di non pubblicare articoli, espressioni denigratorie o polemiche non ritenute idonee al prestigio dell'Ordine. Gli spazi della rivista, previo parere favorevole della Redazione, sono a disposizione dei Colleghi che intendono trattare temi di carattere professionale e scientifico.

IL REDATTORE CAPO
Antonio Giovanni Maconi

La riproduzione di articoli pubblicati su "Alessandria Medica" e sul sito internet non necessita di preventiva autorizzazione da parte della redazione.

È indispensabile tuttavia riportare in calce agli stessi la citazione della fonte di provenienza dell'articolo ed il nome dell'autore.

02

Editoriale

La resa dei medici italiani ed il depauperamento del SSN

04

Educazione Continua in Medicina

Delibere della COMMISSIONE NAZIONALE FORMAZIONE CONTINUA nei bonus Vaccini per il triennio 2023-2025

Sintesi dell'obbligo formativo ECM

12

Gli aggiornamenti della FNOMCeO

Corso "La radioprotezione al sensi del D.Lgs. 101/2020 per medici e odontoiatri"

"Sicurezza e interventi di emergenza negli ambienti di lavoro"

Corsi FAD/ECM FNOMCeO e ZADIG

15

Notizie dalla FNOMCeO

Adozione dell'accordo quadro disciplinante le modalita' di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi

Indicazioni sulla somministrazione della seconda dose di richiamo (second booster) nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.

"Bonus psicologo' - Richiesta intervento per estensione del campo di applicazione dell'art. 1 - quater, comma 3, del D.L. 30/12/2021, n. 228, ai medici psicoterapeuti

19

In evidenza

Rinnovo della convenzione Aruba per la PEC - Professionisti senza PEC

21

Previdenza ed Assistenza

Infortuni, alle tutele dell'ENPAM si aggiunge quella dell'EMAPI

22

La pagina dell'Odontoiatra

Attività culturale CAO Nazionale

24

Informazioni

Addio al dott. Giorgio Musiari

Ricordiamo

Calendario appuntamenti culturali

Albi Professionali

La resa dei medici italiani ed il depauperamento del SSN

E' responsabilità dello Stato attivarsi perchè i medici italiani possano continuare ad esercitare il loro ruolo di garanzia della salute dei cittadini, attraverso un aggiornamento delle condizioni normative e retributive, che evitino il depauperamento del SSN. In questa direzione va l'appello della FNOMCeO, documentando in modo preciso, quanto da anni sosteniamo come Ordine provinciale, sulle pagine del nostro giornale.



Mauro Cappelletti
Direttore Responsabile

«Un terzo dei medici italiani, potendo, andrebbe subito in pensione. E, a sognare di poter barattare istantaneamente il camice bianco con una spiaggia esotica o una panchina al parco è proprio la “fetta” più giovane della Professione: il 25% dei medici tra i 25 e 34 anni e il 31% di quelli tra i 35 e i 44 anni. È questo uno dei dati più eclatanti, e preoccupanti, dell’indagine **quantitativa “La condizione dei Medici a due anni dall’inizio della pandemia da Covid-19”**, condotta dall’Istituto Piepoli su input della FNOMCeO, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, e presentata oggi a Roma nell’ambito della **Conferenza nazionale sulla Questione Medica**.

“Noi amiamo questa professione, chiediamo solo di poterla esercitare con l’entusiasmo di chi inizia! – è il commento del Presidente della FNOMCeO, Filippo Anelli -. Questa propensione alla pensione anticipata, espressa da tanti giovani, è un dato scioccante che fa riflettere e mostra quanto profonda sia la crisi legata alla perdita di fiducia nel futuro, alla mancanza di speranza di un domani migliore per la nostra professione”.

Rilevante l’aumento in pandemia dei carichi di lavoro – oltre il 37% sul territorio, più 28% in ospedale – che ha riguardato la stragrande maggioranza dei medici e degli odontoiatri. A quanto emerge dalla ricerca, nel corso della pandemia il carico di lavoro è cresciuto per 3 medici su 4, portando quasi 1 ospedaliero su 5 a cambiare reparto (un cambiamento difficile, nella maggior parte dei casi). Lo dichiarano mediamente il 75% dei medici del territorio, il 64% dei medici ospedalieri, il 24% degli specialisti ambulatoriali e il 12% degli odontoiatri. Un impegno gravoso che ha avuto ripercussioni – lo pensano il 40% sia dei medici sul territorio sia degli ospedalieri – anche sul rapporto di fiducia con i cittadini. E che ha provocato, insieme alle difficoltà organizzative, stress e preoccupazione nella stragrande maggioranza dei professionisti, il 71%. Si dichiarano “stressati” il 90% dei medici del territorio, il 72% dei medici ospedalieri, l’80% degli specialisti ambulatoriali, il 62% degli odontoiatri. D’altro canto, il 53% dei medici dichiara che molti cittadini hanno rinunciato a cure importanti, spesso interrompendole dopo averle iniziate, per colpa della pandemia.

“Sono numerose le segnalazioni – spiega Anelli – in letteratura circa il burnout dei medici. “Medici e tirocinanti si stanno esaurendo a ritmi allarmanti”, si legge in uno dei tanti lavori pubblicati. Infatti, “storicamente, la medicina è stata caratterizzata da condizioni di lavoro difficili oltre a disattenzione al benessere e alla cura di sé da parte del medico”. Secondo l’indagine dell’Istituto Piepoli il 24% dei medici di continuità assistenziale ha presentato problemi di salute, come disturbi del sonno, stress

ansia e paura, analogamente al 10% dei mmg, al 4% dei medici ospedalieri e il 3% degli odontoiatri”. L’aumento dei carichi di lavoro ha sottratto tempo alla famiglia, al riposo, alla vita privata. Nel corso degli ultimi due anni, la maggioranza dei medici del territorio (55%) e degli ospedalieri (44%) ha dovuto rinunciare o ridurre i giorni di ferie. Conciliare la gestione familiare con quella lavorativa è diventata un’impresa per i medici del SSN. Quasi tre medici del territorio su quattro non sono riusciti a mettere d’accordo lavoro e famiglia durante l’emergenza sanitaria. Lo stesso è accaduto al 62% dei medici ospedalieri. Sempre i tre quarti dei medici territoriali e il 66% degli ospedalieri non hanno tempo per la vita privata.

Il Covid, imponendo il distanziamento sociale, ha dato impulso ai consulti da remoto: li hanno offerti la metà dei medici, con punte del 65% tra i medici di medicina generale. Sette medici su dieci non gradiscono i trattamenti da remoto, i consulti on line e telefonici, che hanno invaso la vita privata della maggioranza, il 58%, dei medici italiani. Lo denuncia l’82% dei medici del territorio, il 64% degli ospedalieri, il 45% degli odontoiatri, il 41% degli specialisti ambulatoriali. Ciononostante, quattro medici su dieci continueranno a offrirli ai pazienti, perché li ritengono un servizio a loro gradito.

“Sono tanti i colleghi che non si riconoscono più in una Professione mortificata da carichi di lavoro abnormi, ad esempio nei pronto soccorso e nel 118, e da un’invasione burocratica che soffoca l’autonomia professionale – afferma Anelli -. La prescrizione farmaceutica e le prestazioni diagnostiche sono oramai appesantite da orpelli, modelli, piani terapeutici e quant’altro, utili solo a sottrarre al medico quel tempo che invece avrebbe dovuto garantire al cittadino perché, come richiama la legge 219 del 2017, “il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura”. Sono tante le ore in più svolte, spesso in violazione delle norme, senza essere totalmente o parzialmente retribuite. Il 64% dei medici ospedalieri e il 73% dei medici del territorio non ha neanche potuto usufruire in maniera totale o parziale delle ferie. Il 74% dei medici del territorio e il 66% dei medici ospedalieri non ha a disposizione un adeguato tempo libero per vivere la sua vita privata e familiare. Il tema del rispetto dei diritti dei lavoratori diventa così cruciale per garantire serenità ed efficienza lavorativa. Diritti non ancora completamente esigibili da parte delle donne!”.

Il 38% delle donne medico comprese tra 25 e 34 anni si sentono infatti discriminate, in quanto donne, sul lavoro. La metà delle colleghe più giovani ritiene di non essere tutelata sul lavoro nello stato di maternità.

“Appare, a questo punto, opportuno istituire un Osservatorio nazionale sulla tutela dei diritti e delle condizioni lavorative dei medici, a valenza consultiva, presso il Ministero della Salute, al fine di monitorare proprio il rispetto dei diritti dei lavoratori – conclude Anelli -. Serve uno sforzo comune per recuperare quella reciproca fiducia che nel Servizio Sanitario Nazionale costituisce il presupposto per assicurare la migliore assistenza ai cittadini. Fiducia che si fonda sul diritto del cittadino alla libera scelta che dovrebbe essere garantito in tutti gli ambiti del sistema salute”.

I medici, invece, si sono sentiti abbandonati dalle Istituzioni: hanno giudicato i provvedimenti adottati non adeguati ad agevolare l’attività professionale quotidiana. Un giudizio unanime, espresso dal 72% dei medici intervistati.

“Il medico è, per gli italiani, un archetipo, un punto di riferimento, un componente della famiglia a tutti gli effetti – afferma Livio Gigliuto, Vicepresidente Istituto Piepoli S.p.A. -. Ma la classe medica, a due anni dall’inizio della pandemia, sembra vivere una fase di sofferenza fisica e psicologica. È indicativo come quasi un medico su tre, anche tra i più giovani, andrebbe subito in pensione, provato da un lungo periodo di impegno generoso, andato ben oltre gli orari di lavoro e gestito sottraendo spesso tempo alla vita privata”.

UFFICIO STAMPA FNOMCeO»

Delibere della COMMISSIONE NAZIONALE FORMAZIONE CONTINUA nei bonus Vaccini per il triennio 2023-2025

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, in data 15 aprile 2022, ha pubblicato quanto deliberato nel corso delle riunioni del 24 febbraio e del 24 marzo in materia di “vaccini e strategie vaccinali” e di “sperimentazioni cliniche”.

Formazione in materia di vaccini

Su tale argomento è stato riconosciuto l’attribuzione ai professionisti sanitari, che nel triennio in corso acquisiscano crediti in materia di vaccini e strategie vaccinali, un bonus per il prossimo triennio formativo 2023-2025, pari al numero dei crediti effettivamente conseguiti nel triennio 2020-2022 nelle predette tematiche, fino a un massimo di 10 crediti.

Disciplina in materia di sperimentazioni cliniche

Relativamente alle sperimentazioni scientifiche la CNFC ha stabilito la modifica della rubrica del paragrafo 3.3.2 del Manuale sulla formazione del professionista sanitario in “Studi e ricerche” ed il contenuto dello stesso è stato così riformulato:

“I professionisti sanitari che partecipano a ricerche e studi clinici sperimentali e non, su farmaci, su dispositivi medici, sull’attività assistenziale o che partecipano a revisioni sistematiche o alla produzione di linee guida elaborate da Enti e Istituzioni pubbliche e/o private nonché dalle Società Scientifiche e dalle Associazioni Tecnico-Scientifiche, maturano il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM per ogni iniziativa, in funzione della sua rilevanza e dell’impegno previsto.”

Al fine di ottenere il riconoscimento in questione il professionista è tenuto ad allegare copia del protocollo dell’attività studio, ricerca, produzione di linee guida o revisione sistematica dal quale si evinca la presenza del proprio nome tra i ricercatori nonché ogni documentazione utile volta a comprovarne la rilevanza e a fornire evidenza del rispetto della procedura di approvazione di questi ultimi in conformità alla normativa o alla regolazione vigente in riferimento e della validazione da parte del Comitato Etico competente, se prevista.

Conflitto di interessi

Resta fermo quanto previsto dal par. 1.7 del “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario in materia di conflitto di interessi.

Sono riconosciuti, a conclusione di tale attività, ove non erogata da provider ECM, i seguenti crediti previa dichiarazione da cui si evinca la presenza del nominativo del professionista sanitario tra coloro che hanno partecipato allo studio o ricerca ovvero alla elaborazione di linee guida:

- 5 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica fino a sei mesi;*
- 10 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica superiore fino a sei mesi e fino a dodici mesi;*
- 20 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica oltre i dodici mesi.”*

Di conseguenza è stato aggiornato l’Allegato V del suddetto “Manuale” contenente il modello di “domanda di riconoscimento dei crediti ECM per sperimentazioni cliniche” e modificato il par. 6 “Attività di Ricerca (FSC)” dei “Criteri per l’assegnazione di crediti alle attività ECM”.

Commissione per la formazione continua

Modifica del paragrafo 6.

6. STUDI E RICERCA (FSC)

Attività di ricerca programmate da Provider accreditato:

Partecipazione a studi finalizzati a ricercare nuove conoscenze rispetto a determinanti della salute e delle malattie e alle modalità assistenziali.

Le tipologie riguardano ricerche e studi clinici sperimentali e non, su farmaci, su dispositivi medici, sull'attività assistenziale o che partecipano a revisioni sistematiche o alla produzione di linee guida elaborate da Enti e Istituzioni pubbliche e/o private nonché dalle Società Scientifiche e dalle Associazioni Tecnico-Scientifiche.

Attività approvata da specifica delibera del Comitato Etico secondo la normativa vigente, se prevista.

La partecipazione si realizza nell'ambito dello svolgimento della ricerca e prevede attività di studio e organizzazione di documentazione bibliografica, di collaborazione al disegno dello studio, di raccolta ed elaborazione di dati, di discussione in gruppo sui risultati, di redazione, presentazione e discussione di elaborati che possono dare esito a pubblicazioni scientifiche, etc. Resta fermo quanto previsto dal par. 1.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario in materia di conflitto di interessi.

- protocollo dell'attività di studio, ricerca, produzione di linee guida o revisione sistematica dal quale si evinca la presenza del proprio nome tra i ricercatori

- evidenza della validazione da parte del comitato etico competente, se prevista.

I crediti per ogni iniziativa sono rilasciati in funzione dell'impegno previsto e della rilevanza dell'esito:

- 5 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica fino a sei mesi;

- 10 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica superiore a sei mesi e fino a dodici mesi;

- 20 crediti per una durata dello studio, ricerca, elaborazione della linea guida o revisione sistematica oltre i dodici mesi, non oltre i 24 mesi, e sempre entro il limite del triennio formativo.

Roma, 24 marzo 2022

SINTESI DELL'OBBLIGO FORMATIVO ECM

CONTROLLO DEI CREDITI PRESSO CO.GE.A.P.S.

Innanzitutto chiariamo che gli iscritti all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri sono tenuti all'assolvimento dell'obbligo formativo ECM.

Per di più la formazione permanente del medico è obbligatoria ai sensi dell'art. 19 del Codice di Deontologia Medica per cui il mancato rispetto dell'obbligo ECM può avere rilevanza disciplinare.

A DECORRERE DALL'1/10/2021 È STATA DISATTIVATA LA MODALITÀ DI ACCESSO CON USERNAME E PASSWORD.

Co.Ge.A.P.S. informa che è l'unica piattaforma di riferimento per la gestione dei crediti ECM dei professionisti sanitari.

Il professionista può accedere all'area riservata al link: <https://application.cogeaps.it/login/> con il proprio SPID o CIE.

Per ogni triennio il Professionista può visualizzare:

- l'obbligo formativo standard e l'obbligo formativo individuale,
- i crediti ECM acquisiti,
- eventuali riduzioni,
- le sezioni dove inserire eventuali esoneri, esenzioni e la formazione individuale.

Per l'integrazione dei servizi SPID nelle proprie applicazioni il Co.Ge.A.P.S. si avvale di una collaborazione con la Regione Veneto, consentendo così l'accesso all'area riservata con la

propria identità digitale SPID o CIE (Carta di Identità Elettronica).

Pertanto, occorre solo procedere con l'accesso selezionando il proprio SPID e inserire i dati necessari, senza tener conto della pagina di sfondo che riporta la dicitura "Regione Veneto". Infatti l'unico sito ufficiale per verificare la propria posizione formativa è **www.cogeaps.it**, al quale si può accedere tramite SPID al link: <https://application.cogeaps.it/login/> MyAgenas non riporta tutti i crediti acquisiti.

IL NUMERO DI CREDITI CHE SI DEVONO ACQUISIRE NEL TRIENNIO

Negli ultimi trienni l'obbligo standard stabilito dalla Commissione Nazionale è stato di 150 crediti.

Nella sezione "Partecipazioni ECM" è possibile selezionare dal menù a tendina il triennio di interesse.

Accedendo alla propria area riservata del Co.Ge.A.P.S. tramite SPID è quindi poi verificabile il numero di crediti da acquisire in ciascun triennio.

L'obbligo formativo non è sempre di 150 crediti ma varia a seconda della posizione formativa del singolo iscritto professionista, al netto di eventuali esoneri (corso di laurea specialistica, master, corsi, etc.), esenzioni (es. malattia, maternità, etc.) e altre riduzioni che modificano il monte crediti obbligatorio:



Graziella Reposi
Direttore Editoriale

- bonus derivanti dal completamento dell'obbligo formativo del triennio precedente,
 - bonus derivanti dalla creazione del Dossier Formativo e dal suo soddisfacimento,
 - bonus derivanti dalla frequenza di corsi su tematiche speciali (es. vaccinazioni, fertilità, etc.)
- Pertanto è consigliabile controllare il numero dei crediti da conseguire nella propria area riservata del sito Co.Ge.A.P.S. tramite SPID.

Ogni professionista ha la possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile (senza vincoli di minimo e massimo annui; ad esempio anche 100 crediti in un anno). Resta invariato l'obbligo formativo triennale ed è importante conseguire i crediti obbligatori entro la scadenza del triennio.

COME "SANARE" LA CARENZA DI CREDITI ECM NEI TRIENNI 2014-2016 e 2017-2019.

Mancanza di crediti ECM nel triennio 2014-2016 e/o nel triennio 2017-2019.
Come procedere.

Accedendo tramite SPID alla propria area riservata del sito Co.Ge.A.P.S. è disponibile la funzione **"Spostamento Crediti"** all'interno della quale è possibile visualizzare l'elenco degli eventi e i relativi crediti acquisiti.

Nel rispetto della delibera della CNFC del 15-12-2021 entro la scadenza del 30 giugno 2022, è possibile spostare di competenza al triennio 2014-2016 e 2017-2019 la totalità delle partecipazioni ad eventi ECM che sono terminate entro il 31-12-2021. I crediti spostati seguiranno le norme applicative del triennio di destinazione. I crediti acquisiti in altri trienni, utilizzati quale recupero del debito formativo del triennio 2014-2016, non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo relativo ai trienni in cui sono stati originariamente acquisiti o dal quale sono già stati spostati.

Ultimato lo spostamento dei crediti ECM, il debito formativo sarà automaticamente ricalcolato e aggiornato. È importante ricordare che l'operazione di **spostamento è irreversibile** per cui una volta compiuta, non è più possibile modificarla.

Con la delibera della CNFC del 15-12-2021 è stata inoltre riconosciuta al Co.Ge.A.P.S. la possibilità di procedere d'ufficio, per i professionisti che non si sono avvalsi, per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2014-2016, della facoltà di cui al par. 3.7 del "Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario", a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014-2016, esclusivamente nel caso in cui nel triennio 2017-2019 i professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza rispetto a quelli necessari all'assolvimento dell'obbligo formativo individuale del triennio 2017-2019.

SPOSTAMENTO DEI CREDITI IN ESUBERO ACQUISITI NEI TRIENNI PRECEDENTI SUI TRIENNI SUCCESSIVI. (Esempio dal triennio 2017-2019 al triennio 2020-2022)

Nel rispetto della delibera della CNFC del 15-12-2021, entro la scadenza del 30 giugno 2022, è possibile spostare SOLTANTO ai trienni precedenti (2014-2016 e 2017-2019) le partecipazioni conseguite con formazione ECM per eventi con data finale entro il 31-12-2021.

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI CREDITI FORMATIVI

È possibile acquisire crediti ECM tramite:

- la partecipazione ad eventi residenziali
- la partecipazione ad eventi FAD
- lo svolgimento di altre attività formative come ad esempio: autoformazione, tutoraggio, pubblicazioni scientifiche, partecipazione a corsi di formazione accreditati all'estero e sperimentazioni cliniche. Queste attività rientrano nella formazione individuale che dà diritto al

riconoscimento di “**crediti individuali**” come previsto dal “Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario”.

REGISTRAZIONE DA PARTE DEL Co.Ge.A.P.S. DI TUTTI I CREDITI ACQUISITI

Il sanitario dovrà inserire nella piattaforma Co.Ge.A.P.S. tutti i crediti acquisiti che rientrano nella tipologia “**crediti individuali**” (autoformazione, pubblicazioni, tutoraggio, sperimentazioni, crediti esteri) e le casistiche legate agli esoneri ed esenzioni.

Tutti i crediti acquisiti tramite formazione residenziale o FAD invece vengono trasmessi direttamente dai Provider (soggetti accreditati all'erogazione degli eventi ECM)

Il Co.Ge.A.P.S. non viene aggiornato in tempo reale, in quanto il Provider è tenuto a rendere al consorzio i crediti ECM entro:

- 90 giorni dalla conclusione dell'evento, nel caso di formazione residenziale;
- 90 giorni dalla scadenza del corso online, nel caso di formazione FAD.

In questo lasso di tempo, i crediti ECM effettivamente acquisiti potrebbero non essere visibili sul portale Co.Ge.A.P.S., ma saranno comunque utili al conteggio per l'assolvimento dell'obbligo formativo.

È possibile soddisfare il proprio obbligo formativo acquisendo crediti ecm tramite la sola partecipazione ai corsi fad ed ai soli corsi residenziali in presenza

Non è invece possibile soddisfare il proprio obbligo formativo inserendo SOLO la formazione individuale (ovvero crediti ECM ottenuti con l'autoformazione, pubblicazioni, corsi svolti all'estero in presenza, tutoraggio) in quanto il 40% dell'obbligo formativo triennale deve essere soddisfatto tramite la partecipazione in qualità di discente ad eventi residenziali o FAD.

Non è possibile soddisfare l'obbligo formativo inserendo soltanto crediti individuali come l'autoformazione

È possibile inserire come autoformazione:

- fino ad un massimo del 10% dell'obbligo formativo individuale per il triennio 2014-2016
- fino ad un massimo del 20% dell'obbligo formativo individuale per i trienni 2017-2019 e 2020-2022.

ESONERI ED ESENZIONI

La piattaforma Co.Ge.A.P.S. non registra automaticamente gli esoneri e le esenzioni degli iscritti

L'esonero e l'esenzione sono diritti esercitabili esclusivamente su domanda e senza una precisa richiesta gli stessi non potranno essere riconosciuti dal sistema automaticamente.

I professionisti pertanto devono comunicarle attraverso la piattaforma **Co.Ge.A.P.S.**

Accedendo alla propria area riservata tramite SPID, nella sezione “esonero/esenzione”, il professionista può selezionare online la tipologia di corso che dà diritto all'esonero o il motivo di esenzione, inserire il periodo di riferimento, ed inviare la richiesta confermando l'operazione. Il sistema si aggiornerà in automatico.

CASI DI ESONERO

I corsi oggetto di esonero nell'ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all'estero sono:

- laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive mo-

- difiche ed integrazioni, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU;
- corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al D.lgs. n. 368/17-08-1999 emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
 - corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto n. 509/11-12-1998 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'Art. 17, comma 96, della Legge n.127/15-05-1997;
 - corso di formazione manageriale, ai sensi dell'Art. 16-quinquies del D.lgs n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi;
 - corsi per il rilascio dell'attestato di micologo ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità n. 686/29-11-1996 e s.m.i.;
 - corsi relativi all'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia previsti dall'Accordo tra il Governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 7 febbraio 2013 concernente i "Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti";
 - laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU;
 - corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al D.lgs. n. 368/17-08-1999 emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
 - corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto n. 509/11-12-1998 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
 - corso di formazione manageriale, ai sensi dell'articolo 16-quinquies del D.Lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi;
 - corsi per il rilascio dell'attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 29 novembre 1996 n. 686 e s.m.i. corsi relativi all'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia previsti dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 concernente i "Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti", corso universitario, nell'ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, di almeno un anno solare che attribuisce almeno 60 CFU corsi universitari (accreditati dal MIUR) attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all'estero.
- La durata dell'esonero deve coincidere con la durata legale del corso accademico. Un anno di frequenza equivale alla riduzione di 1/3 del proprio obbligo formativo triennale. Qualora la durata sia a cavallo di più anni il professionista dovrà indicare nella richiesta di esonero l'anno con maggior mesi di frequenza.
- Esempio:*
Se il professionista inizia il corso di specializzazione, della durata di 5 anni, nel Novembre 2021 e lo conclude nel Giugno 2026, può richiedere l'esonero per gli anni 2022-2023-2024-2025-2026.
In tal caso la richiesta di esonero potrà essere inserita al termine del singolo anno a consuntivazione dello stesso.

La richiesta può essere inserita solo successivamente al termine o del singolo anno o dell'intero periodo dell'esonero che si sta richiedendo.

Esempio:

Se il professionista vuole richiedere l'esonero per gli anni 2021-2022-2023 dovrà inserire una richiesta per ogni anno di esonero a partire da gennaio dell'anno successivo (quindi la richiesta per l'anno 2021 dovrà essere inserita da gennaio 2022, la richiesta per l'anno 2022 dovrà essere inserita da gennaio 2023 e la richiesta per l'anno 2023 dovrà essere inserita da gennaio 2024)

ESONERO PER GLI SPECIALIZZANDI

Per ora confermato che i medici in formazione specialistica, compresi coloro che sono iscritti al corso in medicina generale, sono esonerati dal conseguimento dei crediti formativi. Un esonero che comunque non avviene d'ufficio, ma su richiesta dell'interessato. Per procedere è necessario registrarsi sul portale CO.GE.A.P.S., iscrivendosi all'area riservata e compilare l'autodichiarazione reperibile sullo stesso sito.

QUALI SONO I CASI DI ESENZIONE

- Assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
- Congedo maternità e paternità: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
- Congedo parentale e congedo per malattia del figlio: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
- Adozione e affidamento preadottivo: D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
- Congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
- Aspettativa per cariche pubbliche elettive: D.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni

- Adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
- Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
- Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
- Richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.: Art.14 R.D. Legge 10/8/1928, n.2034 e artt.36 e 245 del R.D. n.484/1936 e successive modifiche e integrazioni
- Aspettativa per incarico direttore socio sanitario aziendale e direttore generale: Art.3 bis, comma 11 D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni
- Aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
- Pensionamento
- Richiamo alle armi come previsto dal Decr.Lgs 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; partecipazione a missioni all'estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana
- Professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all'estero
- Congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992)

IL PENSIONAMENTO ESENTA DALL'OBBLIGO ECM

Come ho già scritto, è prevista la possibilità di esenzione (lettera O del par. 4 del "Manuale sulla formazione Continua del Professionista Sanitario") per i pensionati che esercitano saltuariamente la professione, non titolari di Partita IVA e con un reddito fino a 5.000 euro annui.

In tal caso i professionisti pensionati devono inserire la richiesta di esenzione attraverso la piattaforma Co.Ge.A.P.S. accedendo alla propria area riservata, nella sezione "esenzione"; il professionista può selezionare nel modulo online

la voce “pensionamento”, inserire la data di inizio del pensionamento e inviare la richiesta confermando l’operazione. Il sistema si aggiornerà in automatico.

Ai professionisti che hanno compiuto il 70° anno di età (delibera della CNFC del 15-12-2021) il Co.Ge.A.P.S. riconosce in modo automatico l’esenzione per il pensionamento.

In caso di svolgimento di attività professionale NON saltuaria, i professionisti che hanno compiuto il 70° anno di età devono comunicare le loro condizioni tramite il portale Co.Ge.A.P.S., essendo in tal caso soggetti all’obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale alla rinuncia dell’esenzione.

LA PANDEMIA DA COVID-19 DÀ DIRITTO AD UN “BONUS” DI 50 CREDITI

La legge n. 77 del 17-07-2020 ha previsto (con l’art. 1 comma 1) l’introduzione dell’art. 5-bis “Disposizioni in materia di formazione continua in medicina” nel D.L. n. 34/19-05-2020 stabilendo che i crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire attraverso l’attività di

formazione continua in medicina, sono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19.

Pertanto, i professionisti sanitari impegnati durante l’emergenza COVID-19 possono beneficiare di un “bonus” ECM che riduce di 1/3 l’obbligo formativo del triennio 2020-2022, da tener presente l’obbligo formativo non è sempre di 150 crediti ma varia a seconda della posizione formativa del singolo professionista al netto di eventuali esoneri (corso di laurea specialistica, master, etc.), esenzioni (es. malattia, maternità, etc.) ed altre riduzioni; pertanto è **INDISPENSABILE** controllare il numero di crediti da dover conseguire nella propria area riservata del sito Co.Ge.A.P.S.

Le modalità di attribuzione del “bonus” non sono ancora state individuate e si è tuttora in attesa di indicazioni operative da parte della Commissione Nazionale ECM.

Non appena avrò altre notizie le stesse saranno pubblicate sul giornale.





Obiettivo Formativo Nazionale: 27-Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione

Corso Fad/ECM in modalità on-line

8 CREDITI ECM



Evento ECM
N. 2603 - 353910

"La radioprotezione ai sensi del D.Lgs. 101/2020 per medici e odontoiatri"

Inizio 13 MAGGIO 2022 - Scadenza 31 DICEMBRE 2022

E' online sulla piattaforma FadInMed il nuovo corso di formazione a distanza gratuito "La radioprotezione ai sensi del D.Lgs. 101/2020 per medici e odontoiatri". Il corso illustra nei dettagli le novità legate all'introduzione della normativa 101/2020 ed è di grande interesse per tutta la classe medica. L'opera è particolarmente utile per gli esercenti l'attività radiodiagnostica complementare: odontoiatri e medici non specialisti in radiologia o medicina nucleare che utilizzano radiazioni ionizzanti per la pratica clinica quotidiana.

Il corso si articola in 4 moduli e ogni unità didattica si compone di una prima parte tecnico normativa, a cui segue un recap/applicativo a cura del Dr. Cussotto, che riepilogherà, anche con l'utilizzo di mappe concettuali, gli argomenti trattati.

Il corso è particolarmente utile per gli esercenti l'attività radiodiagnostica complementare: odontoiatri e medici non specialisti in radiologia o medicina nucleare che utilizzano radiazioni ionizzanti per la pratica clinica quotidiana.

Il corso eroga **8 crediti ECM** è gratuito.

Rimarrà attivo, salvo diverse disposizioni, fino al **31 DICEMBRE 2022** in modalità online.

IL CORSO IN MODALITA' ON LINE

E' possibile prendere parte a questa iniziativa di aggiornamento gratuita che dà diritto a **8,00 crediti ECM** validi per il 2022 nella modalità online, collegandosi al sito della Federazione degli Ordini (www.fnomceo.it) oppure tramite il sito dell'Ordine (www.ordinemedici.al.it).

Chi ha già frequentato i precedenti corsi FAD, può utilizzare lo stesso PIN per registrarsi al Corso.

Soltanto per coloro che accedono per la prima volta ai corsi Fad della FNOMCeO è obbligatorio passare dal sito della Federazione (www.fnomceo.it), dal quale si arriverà direttamente alla scheda di registrazione sulla piattaforma tecnologica.

Chi si è registrato per l'anno in corso tramite l'accreditamento sul sito FNOMCeO può accedere ai corsi; chi si fosse registrato direttamente sulla piattaforma FadInMed dovrà invece farsi accreditare nel sito della Federazione.

Attenzione: per l'accredito FNOMCeO è necessario passare dal sito della Federazione per il controllo ogni anno.

E' possibile anche collegarsi tramite il sito dell'Ordine "www.ordinemedici.al.it", cliccando sul logo "RADIOPROTEZIONE", a sinistra della home page. Compilata la scheda, si riceveranno direttamente alla propria e-mail le password per entrare nel programma. Da questo momento in poi si potrà accedere direttamente alla piattaforma (www.fadinmed.it).

Una volta entrati (dopo aver inserito la propria password) basta cliccare su "vai ai corsi" o direttamente su "RADIOPROTEZIONE", per svolgere le proprie attività formative.

Il sistema è basato su sessioni di lavoro: qualora si rimanga inattivi per più di 20 minuti la sessione scade e si deve quindi effettuare nuovamente l'accesso con ID e PIN.

Terminato il corso si avrà la conferma del superamento direttamente dalla piattaforma.

CIASCUNO POTRÀ POI SCARICARE E STAMPARE IL PROPRIO ATTESTATO CON I RELATIVI CREDITI. L'attestazione dei crediti, una volta superato il corso, è disponibile nella "Situazione crediti" in alto a destra, appena entrati sulla piattaforma.

In caso di esito negativo si può di nuovo accedere al corso in qualunque momento senza alcun bisogno di reinscrizione.

PER LA FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) NON È PIÙ POSSIBILE EFFETTUARE UN NUMERO "ILLIMITATO" DI TENTATIVI DEL TEST DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO; È STATO INFATTI STABILITO UN LIMITE MASSIMO DI RIPETIZIONI DEL TEST DI VERIFICA DI 5 POSSIBILITÀ.

LA PROCEDURA SI CONCLUDERÀ, SALVO EVENTUALI PROROGHE, ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022



Obiettivo Formativo Nazionale: 27 - Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione

Corso Fad/ECM in modalità on-line

12 CREDITI ECM



**Evento ECM
N. 2603 - 351069**

RISERVATO AI MEDICI CHIRURGHI

"Sicurezza e interventi di emergenza negli ambienti di lavoro"

Inizio 15 APRILE 2022 - Scadenza 31 DICEMBRE 2022

È questo il secondo corso realizzato da FNOMCeO grazie al contributo dei componenti il Gruppo di lavoro sulla tematica della Sanità militare e in collaborazione con autorevoli rappresentanti delle Forze Armate e professionisti civili.

Il corso permette di acquisire le necessarie conoscenze in merito alla sicurezza e agli interventi di emergenza negli ambienti di lavoro, con particolare attenzione a quelli del contesto militare, in termini di normativa, organizzazione e gestione, figure coinvolte, diritti e obblighi, rischi e conseguenti buone prassi per la prevenzione e la protezione. Si parla di rischi da esposizioni a radiazioni ionizzanti, ad agenti fisici, chimici, elettrici e da movimentazione dei carichi. Viene trattato il tema dell'idoneità lavorativa e quello della medicina del lavoro nell'evoluzione del quadro nazionale legato all'emergenza epidemiologica. Alcuni interventi sono mirati specificamente al medico del lavoro, altri alla sicurezza sul lavoro in ambito militare, altri sono invece trasversali e non rivolti solo al personale militare per cui il corso è stato aperto a tutti i medici, militari e non.

Il corso eroga **12 crediti ECM** è gratuito e riservato **ESCLUSIVAMENTE AI MEDICI CHIRURGHI**.

Rimarrà attivo, salvo diverse disposizioni, fino al **31 DICEMBRE 2022** in modalità online.

IL CORSO IN MODALITÀ ON LINE

È possibile prendere parte a questa iniziativa di aggiornamento gratuita che dà diritto a **12 crediti ECM** validi per il 2022 nella modalità online, collegandosi al sito della Federazione degli Ordini (www.fnomceo.it) oppure tramite il sito dell'Ordine (www.ordinemedici.al.it).

Chi ha già frequentato i precedenti corsi FAD, può utilizzare lo stesso PIN per registrarsi al Corso.

Soltanto per coloro che accedono per la prima volta ai corsi Fad della FNOMCeO è obbligatorio passare dal sito della Federazione (www.fnomceo.it), dal quale si arriverà direttamente alla scheda di registrazione sulla piattaforma tecnologica.

Chi si è registrato per l'anno in corso tramite l'accreditamento sul sito FNOMCeO può accedere ai corsi; chi si fosse registrato direttamente sulla piattaforma FadInMed dovrà invece farsi accreditare nel sito della Federazione.

Attenzione: per l'accredito FNOMCeO è necessario passare dal sito della Federazione per il controllo ogni anno.

E' possibile anche collegarsi tramite il sito dell'Ordine "www.ordinemedici.al.it", **clickando sul logo "SICUREZZA E INTERVENTI DI EMERGENZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO"**, a sinistra della home page. Compilata la scheda, si riceveranno direttamente alla propria e-mail le password per entrare nel programma. Da questo momento in poi si potrà accedere direttamente alla piattaforma (www.fadinmed.it).

Una volta entrati (dopo aver inserito la propria password) basta cliccare su "**vai ai corsi**" o direttamente su "**SICUREZZA E INTERVENTI DI EMERGENZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO**", per svolgere le proprie attività formative.

Il sistema è basato su sessioni di lavoro: qualora si rimanga inattivi per più di 20 minuti la sessione scade e si deve quindi effettuare nuovamente l'accesso con ID e PIN.

Terminato il corso si avrà la conferma del superamento direttamente dalla piattaforma.

CIASCUNO POTRÀ POI SCARICARE E STAMPARE IL PROPRIO ATTESTATO CON I RELATIVI CREDITI. L'attestazione dei crediti, una volta superato il corso, è disponibile nella "Situazione crediti" in alto a destra, appena entrati sulla piattaforma.

In caso di esito negativo si può di nuovo accedere al corso in qualunque momento senza alcun bisogno di reinscrizione.

PER LA FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) NON È PIÙ POSSIBILE EFFETTUARE UN NUMERO "ILLIMITATO" DI TENTATIVI DEL TEST DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO; È STATO INFATTI STABILITO UN LIMITE MASSIMO DI RIPETIZIONI DEL TEST DI VERIFICA DI 5 POSSIBILITÀ.

A PROCEDURA SI CONCLUDERÀ, SALVO EVENTUALI PROROGHE, ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022

Corsi FAD/ECM FNOMCeO e ZADIG

CORSI ATTIVI E GRATUITI

Pubblichiamo la situazione dei Corsi FAD/ECM della Federazione e della Società ZADIG con le relative scadenze (INVITIAMO I COLLEGHI A VERIFICARE PERIODICAMENTE LE VARIE INFORMAZIONI IN QUANTO LE NOTIZIE PUBBLICATE DALLA FNOMCeO POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI)



- LA RADIOPROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 101/2020 PER MEDICI E ODONTOIATRI on-line
per medici chirurghi e odontoiatri

8 crediti ECM
Valido dal 13 maggio 2022 al 31 dicembre 2022
Evento n. 353910



- SICUREZZA E INTERVENTI DI EMERGENZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO on-line
per medici chirurghi

12 crediti ECM
Valido dal 15 aprile 2022 al 31 dicembre 2022
Evento n. 351069



- I DIFETTI DI SVILUPPO DELLO SMALTO on-line
per odontoiatri

12 crediti ECM
Valido dal 22 marzo 2022 al 31 dicembre 2022
Evento n. 348372



- GESTIONE DELLE INFEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE SUPERIORI IN MEDICINA GENERALE IN EPOCA COVID-19 on line
per medici chirurghi

21,6 crediti ECM
Valido dal 16 ottobre 2021 al 15 ottobre 2022
Evento n. 335636



- IL TROMBOEMBOLISMO NELL'EPOCA COVID-19 on line
per medici chirurghi e odontoiatri

5,3 crediti ECM
Valido dal 15 ottobre 2021 al 15 ottobre 2022
Evento n. 336154



- GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO PROFESSIONALE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO on-line
per medici chirurghi

9 crediti ECM - RIEDIZIONE
Valido dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022
Evento n. 340661



- PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE NELLO STUDIO ODONTOIATRICO on-line
per odontoiatri

10,4 crediti ECM - II° RIEDIZIONE
Valido dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022
Evento n. 340700



- IL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA on-line
per medici chirurghi e odontoiatri

12 crediti ECM - V° RIEDIZIONE
Valido dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022
Evento n. 340434



- LA VIOLENZA NEI CONFRONTI DEGLI OPERATORI SANITARI on-line
per medici chirurghi e odontoiatri

10,4 crediti ECM - III° RIEDIZIONE
Valido dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022
Evento n. 340437

ATTESTATO CORSO FAD ONLINE

Si ricorda che per stampare gli attestati di partecipazione occorre collegarsi a www.fadinmed.it, inserire ID e PIN e cliccare sul Corso. Una volta avuto accesso nell'area crediti per scaricare l'attestato basta cliccare sull'icona della stampante.

ADOZIONE DELL'ACCORDO QUADRO DISCIPLINANTE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEGLI SPECIALIZZANDI

DECRETO 10 DICEMBRE 2021

Si segnala che sulla G.U. n. 92/20.04.2022 è stato pubblicato il decreto di cui sopra con cui il Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute **ha adottato lo schema di Accordo quadro che disciplina le modalità di svolgimento della formazione specialistica in caso di assunzione a tempo determinato degli specializzandi.**

Roma, 22 aprile 2022

Il Presidente
Dott. Filippo Anelli

Dal sito dell'Ordine nella sezione "Comunicati della FNOMCeO" è possibile scaricare il Decreto 10.12.2021 e l'Accordo quadro disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi



Ministero della Salute

Consiglio Superiore di Sanità
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria



Indicazioni sulla somministrazione della seconda dose di richiamo (second booster) nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.

Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica, vista la nota congiunta dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) del 6/04/2022 e preso atto dell'analogo parere della CTS di AIFA espresso in data 5/04/2022, nell'ottica di un ulteriore consolidamento della protezione conferita dai vaccini e nel rispetto del principio di massima precauzione, si raccomanda la somministrazione di una seconda dose di richiamo (second booster) con vaccino a mRNA, nei dosaggi autorizzati per la dose booster (30 mcg in 0,3 ml per Comirnaty; 50 mcg in 0,25 ml per Spikevax), purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo, alle persone di età 80 anni, agli ospiti dei presidi residenziali per anziani, e alle persone con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti di età 60 anni. Al momento, tale indicazione non si applica ai soggetti che hanno contratto l'infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di richiamo.

Si ribadisce, inoltre, la priorità di mettere in massima protezione tutti i soggetti che non hanno ancora ricevuto la prima dose di richiamo (booster) e per i quali la stessa è già stata raccomandata, e di promuovere, richiamandone l'assoluta importanza, la somministrazione della quarta dose vaccinale in tutti i soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria, per cause legate alla patologia di base o a trattamenti farmacologici e ai soggetti sottoposti a trapianto di organo solido. Si ricorda che, per quest'ultima categoria di soggetti, la somministrazione della quarta dose deve essere considerata equivalente a una dose di richiamo, consistendo il ciclo di vaccinazione primaria di tre dosi (cfr. circolare 13209-20/02/2022-DGPRES).

Roma, 8 aprile 2022

Dott. Giovanni Rezza
Dott. Nicola Magrini
Prof. Silvio Brusaferrò
Prof. Franco Locatelli

Richiesta intervento per estensione del campo di applicazione dell'art. 1 - quater, comma 3, del D.L. 30/12/2021, n. 228, ai medici psicoterapeuti - c.d. "bonus psicologo".

All'On.le Roberto Speranza - Ministro della Salute

Illustre Ministro,

come è noto alla S.V. l'art. 1-quater del D.L. 30/12/2021, n. 228, inserito dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, recante **"Disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica"**, al **comma 3** in particolare prevede che **"Tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi."**

Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse determinate al comma 4 per le finalità di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come indicato nella tabella C allegata al presente decreto".

Occorre, altresì, segnalare che **il 28 aprile u.s. è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni un decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze che definisce le modalità per presentare la domanda per accedere al contributo economico, l'entità e i requisiti necessari per la sua assegnazione nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Ai sensi del suddetto decreto possono usufruire del bonus le persone che, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, si trovano in una condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, e che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico. Tale contributo è volto nello specifico a sostenere le spese per sedute di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti, nell'ambito dell'albo degli psicologi, che abbiano comunicato l'adesione all'iniziativa all'Ordine professionale di appartenenza.**

Dunque, dal tenore letterale dell'art. 1-quater del D.L. 30/12/2021, n. 228, si evince chiaramente l'esclusione dei medici psicoterapeuti dal campo di applicazione della normativa in esame, non essendo questi ultimi compresi tra i professionisti a cui i cittadini possono rivolgersi, ottenendo il bonus psicologico previsto dal decreto-legge c.d. Milleproroghe.

In qualità di Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) – Ente pubblico non economico sussidiario dello Stato che agisce al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale – stante la rilevanza della materia indicata in oggetto, – in considerazione della circostanza che vede nella tutela della salute del cittadino l'obiettivo principale della professione medica, **nel riconoscere l'impegno da Lei profuso nell'ultima legge di bilancio per garantire l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli e per lenire il disagio psicologico di bambini e adolescenti, non posso esimermi dal rilevare quanto segue.**

E' opportuno evidenziare che l'art. 3, comma 1, della L. 18/02/1989, n. 56, prevede che "L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica".

Occorre sottolineare che bene primario per la professione medica resta ed è sicuramente la tutela della salute fisica e mentale del cittadino, così come enunciato tra i principi fondamentali della Carta Costituzionale. Il bene "salute", infatti, oltre che diritto soggettivo e individuale, costituisce anche un interesse per la collettività, in quanto strumento di elevazione della dignità individuale. La libera scelta del professionista medico o psicologo cui rivolgersi costituisce diritto fondamentale del cittadino e elemento fondante dell'alleanza terapeutica.

In conclusione, per le motivazioni suesposte e in considerazione della rilevanza della fattispecie in esame, si chiede l'intervento autorevole della S.V. al precipuo fine di estendere il campo di applicazione della succitata normativa ad oggi concernente solo gli psicologi, anche alla categoria dei medici psicoterapeuti.

Roma, 4 maggio 2022

Il Presidente
Dott. Filippo Anelli



ASSISTIAMO LE PERSONE NEL TROVARE LE MIGLIORI SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER LA CURA E LA TUTELA DEI LORO PATRIMONI

Un unico interlocutore per tutti i tuoi bisogni grazie ad un'ampia gamma di prodotti e servizi

- Investimenti
- Risparmio assicurativo/finanziario
- Previdenza
- Protezione patrimoniale nel passaggio generazionale
- Servizi Bancari

OLTRE LA FINANZA

Per la cura dei patrimoni più complessi è possibile usufruire della competenza di specialisti del settore, nella massima riservatezza e professionalità:

- Servizi fiduciari
- Consulenza fiscale
- Consulenza legale
- Consulenza immobiliare

 **FIDEURAM** | Private Banker

Marco Mariani

Ufficio dei Private Banker di Alessandria

Corso Cento Cannoni, 2

Tel. 0131 258043 Cell. 334 7856475

E-mail: mmariani2@fideuram.it

<https://alfabeto.fideuram.it/marco.mariani>

Iscritto all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell'adesione leggere il prospetto, disponibile presso gli Uffici dei Private Banker e sul sito www.fideuram.it

**CONTATTACI
PER AVERE
UN CHECK UP
FINANZIARIO
GRATUITO E PER
CONOSCERE
I SERVIZI DEDICATI
AGLI ISCRITTI
ALL'ORDINE DEI
MEDICI CHIRURGHI
E ODONTOIATRI
E AI LORO FAMILIARI**

È STATA RINNOVATA LA CONVENZIONE ARUBA PER L'ACQUISIZIONE O IL RINNOVO DELLA PEC da parte degli interessati

- Modalità di accesso alla propria PEC

IL CANONE TRIENNALE complessivo a carico dell'iscritto per la Casella PEC di Aruba (rinnovo o nuova attivazione è rimasto di euro 4,00 + IVA). Il codice convenzione assegnato da ARUBA al nostro Ordine è sempre: OMCEO-AL-0056

PROCEDURA NUOVA ATTIVAZIONE CASELLA PEC OPPURE DEL RINNOVO

PER PROCEDERE ALL'ACQUISTO DI UNA NUOVA PEC OPPURE DEL RINNOVO, L'ISCRITTO PUÒ CONNETTERSI AL PORTALE ARUBA PEC "WWW.PEC.IT" E CLICCARE SU "CONVENZIONI", DOVE POTRÀ DIGITARE IL CODICE CONVENZIONE DELL'ORDINE AVUTO DA FNOMCEO, OPPURE CLICCARE DIRETTAMENTE SU [HTTPS://WWW.PEC.IT/CONVENZIONI.ASPX](https://www.pec.it/convenzioni.aspx)

PROCEDURA RINNOVO CASELLA PEC

In fase di scadenza il titolare della casella riceverà, alla mail di riferimento presente nei dati intestatario, la seguente comunicazione che informa della prossima scadenza della casella:

"Gentile Cliente,

la casella di posta Elettronica Certificata NOMECELLA scadrà in data: DATASCADENZA.

Per effettuare il rinnovo è sufficiente cliccare sul seguente link: <http://www.pec.it> e seguire la procedura.

Al termine dell'ordine di rinnovo verrà inviata un'e-mail riepilogativa in cui saranno indicati:

- ID ORDINE da inserire nella causale di pagamento;
- IMPORTO da versare;
- Estremi per effettuare IL PAGAMENTO (carta di credito, Paypal, bollettino postale, bonifico).

Pagando con carta di credito o Paypal avrai il vantaggio di vedere registrato subito il tuo pagamento. Precisiamo che il pagamento anticipato dell'ordine di rinnovo, non comporterà variazioni alla prossima data di scadenza del servizio."

IMPORTANTE - SCADENZA DELLA PEC

Il giorno successivo alla data di scadenza, qualora non risultino pervenuti l'ordine di rinnovo ed il relativo pagamento, il servizio verrà disattivato e la casella cesserà di funzionare.

ATTENZIONE

Nel caso in cui la casella comunicata al Registro delle Imprese non venisse rinnovata, sarà necessario comunicare al Registro stesso una nuova casella in sostituzione di quella scaduta.

INOLTRE IL NUOVO INDIRIZZO PEC ANDRÀ COMUNICATO CON SOLLECITUDINE ALL'ORDINE CHE PROVVEDERÀ ALLE SEGNALAZIONI DI LEGGE DI PROPRIA COMPETENZA.

Per procedere all'ordine di rinnovo sarà necessario utilizzare il link riportato nella mail o entrare sul sito (www.pec.it), cliccando sulla sezione "Rinnovi"

Sarà necessario inserire le credenziali:

- O LA LOGIN@ARUBA.IT
- O IL NOME DELLA CASELLA PEC CHE SI DESIDERA RINNOVARE E POI LA RELATIVA PASSWORD

MODALITÀ DI ACCESSO

Per accedere alla propria PEC di Aruba occorre:

- entrare nel portale Aruba PEC "www.pec.it" e cliccare su webmail. Si aprirà la pagina e si potrà quindi inserire indirizzo PEC e password.

CONTATTI DI RIFERIMENTO CON ARUBA PEC PER GLI ISCRITTI

- Portale di assistenza disponibile 24h/24h all'indirizzo: <https://assistenza.aruba.it/home.aspx>
- Assistenza telefonica disponibile 24h/24h, 7 giorni su 7 ai numeri:
+39 0575 0505 oppure
+39 02 500 41 305

PROFESSIONISTI SENZA PEC: ART. 37 DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONE N. 76 DEL 16.10.2020, PUBBLICATO SUL S.O. N. 24 ALLA G.U. N. 178 DEL 16.07.2020 - CONVENZIONE ARUBA PEC

Le disposizioni legislative prevedono la **sospensione dall'Albo Professionale di tutti i professionisti, (nel nostro caso dall'Albo dei Medici Chirurghi e dall'Albo degli Odontoiatri), in caso di inadempienza all'acquisizione della PEC dopo 30 giorni dalla diffida da parte dell'Ordine professionale.**

Il provvedimento riguardante anche i Medici Chirurghi e gli Odontoiatri, modifica l'art. 16 del D.L. n. 185 del 29.11.2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 28.01.2009 **che dispone, appunto, per gli iscritti agli Ordini professionali l'obbligo di possedere una casella di Posta Elettronica Certificata.**

Obbligo, a distanza di dieci anni dall'entrata in vigore della legge, disatteso da molti professionisti perché non prevedeva una specifica sanzione.

Con il Decreto semplificazione, finalizzato a favorire la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, il Governo **ha introdotto l'obbligo per gli Ordini professionali di diffida agli iscritti senza PEC ad adempiere entro trenta giorni e, in caso di inadempienza continua, la sospensione dall'Albo fino alla comunicazione del domicilio digitale.**

La norma, che modifica il comma 7 bis dell'art. 16 del D.l. n. 185/2008, prevede che **«Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio».**

«L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'art. 6-bis del D.Lgs 82/07.03.2005, l'elenco dei domicilia digitali e il loro aggiornamento a norma dell'art. 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del Collegio o dell'Ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi».

In pratica si passa dall'obbligo di comunicare la Pec personale a quello di comunicare il proprio "domicilio digitale", ovvero l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata registrato all'Anagrafe nazionale della popolazione residente, a disposizione della Pubblica Amministrazione e dei gestori dei pubblici servizi.

INVITIAMO PERTANTO TUTTI GLI ISCRITTI CHE ANCORA NON HANNO PROVVEDUTO A COMUNICARCI QUESTA NUOVA PROCEDURA AD OTTEMPERARE ALL'OBBLIGO, DANDO IMMEDIATA COMUNICAZIONE DELL'INDIRIZZO PEC ALL'ORDINE CHE PROVVEDERA', COME PREVEDE LA LEGGE, ALLA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AL REGINDE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E AL REGISTRO INIPEC DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.

NELLA PAGINA PRECEDENTE SONO RIPORTATE LE ISTRUZIONI PER EFFETTUARE TALE ADEMPIMENTO DI LEGGE MEDIANTE LA CONVENZIONE STIPULATA CON LA FNOMCeO ED ARUBA.

CIASCUNO ISCRITTO È OVVIAMENTE LIBERO DI UTILIZZARE ANCHE ALTRI GESTORI.

Sarà compito di questo Ordine comunicare agli iscritti eventuali emendamenti alla citata legge, qualora il Governo accogliesse le pressanti richieste della FNOMCeO e della Federazione Sanitari Pensionati e Vedove (FEDERSPEV) per una modifica della decorrenza della Legge soprattutto nei confronti degli Ordini e di tutti i Colleghi più anziani che, pur non lavorando, rimangono iscritti all'Ordine in segno di appartenenza ad una categoria professionale cui hanno dedicato tutta la loro vita lavorativa.

Alle tutele per gli infortuni dell'Enpam si aggiungono quelle dell'EMAPI

Graziella Reposi

L'Enpam tutela già gli iscritti per molti eventi imprevisti, che vanno dagli infortuni alla malattia, fino all'inabilità permanente.

Infatti, oltre alle tutele garantite dall'Ente, per medici e dentisti che vogliono rafforzare la propria protezione: la polizza Emapi per gli infortuni, che a fronte di una spesa contenuta prevede un risarcimento in caso di eventi in campo professionale ed extra professionale.

L'AGGIUNTA DELLA TUTELA DELL'EMAPI

Una soluzione in più, è la polizza infortuni proposta da Emapi (l'Ente di mutua assistenza per i professionisti italiani) tramite il partner assicurativo Reale Mutua, che ha costi a partire da 109 euro l'anno.

Tra le garanzie previste, a seconda della formula scelta, ci sono una diaria in caso di infortuni che richiedano un periodo di convalescenza, un risarcimento per gli infortuni che determinino una condizione di invalidità permanente e il rimborso delle spese mediche. Altro risarcimento è quello anche in caso di decesso dell'assicurato.

Nella copertura è possibile includere anche familiari e dipendenti dei medici e degli odontoiatri.

LE TUTELE

La polizza proposta da Emapi presenta anche una serie di opzioni aggiuntive, che ad esempio prevedono un risarcimento in caso di contagio da Hiv ed epatite.

Oppure, solo per medici e dentisti è previsto un risarcimento a seguito di infortunio che impedisca in via permanente l'esercizio della professione, come la perdita di una mano o della vista.

COME ADERIRE

L'ASSICURAZIONE è rivolta agli iscritti Enpam attivi ed ai pensionati e decorre dal 1° marzo di ogni anno. È quindi possibile, sia per i rinnovi che per le nuove adesioni, attivare la copertura per l'intera annualità assicurativa entro il 31 marzo. Ma è anche possibile aderire nel corso dell'anno.

Dalle indennità ai sostegni specifici, dall'assistenza domiciliare ai sussidi per le case di riposo, l'Enpam garantisce già a tutte le categorie di iscritti ampie tutele sia in caso di **malattia e infortunio**, indennizzando sia la sospensione temporanea dell'attività professionale sia la non autosufficienza.

In tempi di Covid, l'Ente ha anche incrementato gli strumenti di supporto ai medici e ai dentisti colpiti dagli effetti della pandemia.

Per mettersi al riparo dalle spese delle prestazioni mediche, ospedaliere ed extra ospedaliere, medici e dentisti possono invece accedere ai piani sanitari di **SaluteMia**, l'associazione di mutuo soccorso di categoria che da quest'anno ha aperto le porte anche ai familiari non conviventi degli iscritti.

Enpam, inoltre, ha stipulato per tutti i contribuenti di quota A un'**assicurazione long term care** per il rischio non autosufficienza che, in aggiunta alla pensione, garantisce un assegno di 1.200 euro al mese non soggetto ad imposizione fiscale.

ATTIVITA' CULTURALE CAO NAZIONALE

Di seguito le novità in tema di aggiornamenti culturali proposti dalla CAO Nazionale:

PORTALE FADINMED

E' online su www.fadinmed.it il nuovo corso FAD per Odontoiatri dal titolo **"I Difetti di sviluppo dello smalto" che eroga 12 CF**, realizzato per la CAO Nazionale dalla coordinatrice professoressa Maria Grazia Cagetti ed équipe; il corso si pone come obiettivo quello di fornire conoscenze sull'origine dei diversi difetti da sviluppo dello smalto, sulle principali cause eziologiche e sulle caratteristiche morfologico-strutturali che ciascun tipo di difetto presenta. Tali conoscenze rappresentano la base indispensabile per un corretto approccio clinico alla riabilitazione estetico-funzionale degli elementi affetti. I difetti di sviluppo dello smalto possono rappresentare un grave problema per chi ne è affetto e avere anche un forte impatto sulla qualità della vita e sullo stato psicologico. **Il corso scadrà il 31 dicembre del 2022.**

Sempre sul sito FadinMed è confermato il corso per Odontoiatri **"Prevenzione e gestione delle emergenze nello studio odontoiatrico"**, che eroga **10,40 CF** e che scade **il 31 dicembre del 2022.**

Infine, in altra parte del giornale è pubblicato il nuovo corso FAD per Medici e Odontoiatri sulla **"Radioprotezione"** realizzato dalla CAO Nazionale e composto da 4 moduli (legislativo, radioprotezione negli studi medici e odontoiatrici.

Modulo di attività diagnostica complementare, radioprotezione del paziente) a cura dei dottori Cacioppo, Cussotto, Nogara, Tirabasso e Tuzio che ringraziamo per il loro fattivo contributo. **Il corso realizzerà 8 CF ed è attivo a partire dal 13 maggio 2022.**



Pier Angelo Arlandini

EXPO DENTAL Rimini

La CAO Nazionale ha realizzato un evento scientifico in occasione di **EXPODENTAL** Rimini il venerdì 20 maggio dalle ore 15,00 alle ore 18,30 sui temi della **"MALATTIA PARODONTALE E LE IMPLICAZIONI SUL DIABETE"** con il professor Mario Aimetti dell'Università di Torino, della **"RESPONSABILITA' PROFESSIONALE ODONTOIATRICA E LA LEGGE GELLI-BIANCO E LA PANDEMIA COVID-19"** con la professoressa Wilma Pinchi dell'Università di Firenze, sulla **"MEDICINA ORALE DI PROSSIMITÀ E PATOLOGIE SEVERE ED EMERGENTI: RUOLO DELL'ODONTOIATRA NELLA DIAGNOSI PRECOCE DEL CARCINOMA ORALE E NELL'APPROCCIO AL TRATTAMENTO DEI PAZIENTI A RISCHIO OSTEONECROSI DELLE OSSA MASCELLARI DA FARMACI"** con i professori Lorenzo Lo Muzio e Francesca Spirito e sulle **"URGENZE-EMERGENZE MEDICHE NELLO STUDIO ODONTOIATRICO"** con il professor Antonio Carrassi dell'Uni-

versità di Milano. Questo evento è in corso di accreditamento. In allegato il programma dell'evento che **darà diritto a 3 CF**. Si prega di dare ampia risonanza alla manifestazione.

VADEMECUM ECM

Come annunciato all'ultima assemblea dei Presidenti CAO abbiamo realizzato un Vademecum operativo **sugli obblighi ECM** e sulla consultazione **del portale Co.Ge.A.P.S.** al fine di facilitarne l'operatività e da poter condividere con i propri iscritti.

PROGETTO CAO-CINBO: INCONTRI CULTURALI IN PRESENZA

La CAO Nazionale ha realizzato un progetto formativo con il **CINBO** (Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Bio-Oncologia) diretto dal professor Lorenzo Lo Muzio.

Il CINBO ha, tra le sue attività, la **ESO-C.I.N.B.O.** (Educational School of Oncology), una struttura nata con l'intento di fornire al personale del comparto sanitario coinvolto nella gestione del malato, uno strumento di aggiornamento e/o di approfondimento delle conoscenze su tematiche di specifico interesse oncologico. Il progetto formativo prevede 3-5 ore di aggiornamento per Medici e Odontoiatri sui seguenti temi: **"UPDATE SULLA DIAGNOSI PRECOCE E PREVENZIONE DEL CARCINOMA ORALE"** (a cura

del professor Lo Muzio dell'Università di Foggia) e **"UPDATE SULLE OSTEONECROSI FARMACO-CORRELATE CON FOCUS SU NORMATIVA E ITER SEGNALAZIONE REAZIONI AVVERSE A FARMACI"** (a cura dei dottori Vera Panzarella e Rodolfo Mauceri). Gli eventi si svolgeranno in presenza e a richiesta degli Ordini Territoriali, che si faranno carico della sala e dell'eventuale accreditamento (ove richiesto a carico della Federazione Nazionale).

Vi comunico, infine che, in occasione del **VII Congresso Odontoiatrico Mediterraneo - XVIII Memorial Vittorio Nisio del 6 e 7 Maggio a Bari**, la segreteria organizzativa ha riservato l'ingresso gratuito a Voi Presidenti per entrambe le giornate con la possibilità di **acquisire gratuitamente 17 CF**, previa registrazione (disponibilità limitata) al sito <https://clabmeeting.it/#cbp=https://clabmeeting.it/evento/363>

Per qualsiasi informazione potete contattare in privato Alessandro Nisio.

Dal sito dell'Ordine è possibile stampare tutti gli allegati relativi ai vari corsi ed eventi ecm.

Roma, 29.04.2022

**Il Segretario CAO Nazionale
e Responsabile culturale**
Alessandro Nisio

Il Presidente CAO
Raffaele Iandolo

GIORGIO MUSIARI, L'ADDIO ALL'EX MEDICO DEI GRIGI E DI ALTRI CLUB. Aveva 71 anni, specialista in anestesia e rianimazione, medicina dello sport e terapia del dolore. Ma è stato anche amministratore pubblico a Tortona.

«Ciao caro doc». Un saluto tanto breve quanto sentito chiude il comunicato col quale l'Alessandria Calcio partecipa al lutto della famiglia per la scomparsa di Giorgio Musiari per lungo tempo nello staff medico del club mandrogno.

Aveva compiuto 71 anni a febbraio: specialista in anestesia e rianimazione, medicina dello sport e terapia del dolore prima di approdare ai grigi era stato anche alla Valenzana ai tempi della gestione Omodeo. Ma non solo. Anche la Bertram Derthona Basket partecipa al lutto che ha colpito la famiglia del dottor Musiari, ricordandolo come «storica figura del Club che ha onorato per tantissimi anni con passione, professionalità e amicizia».



Era stato il medico anche del Derthona Calcio.

In Comune a Tortona era stato assessore a Cultura, commercio e manifestazioni nella Giunta Berutti e consigliere comunale nella precedente amministrazione Marguati. «Oggi perdiamo un uomo di grande sostanza, da sempre al nostro fianco e al fianco dei tortonesi - dice il gruppo tortonese di Forza Italia, il partito di cui faceva parte -. Ex assessore del nostro Comune, pilastro della nostra città, ma soprattutto un caro amico sempre a disposizione del gruppo nel quale lascia un grande vuoto. Ci uniamo al dolore della famiglia. Ciao caro Giorgio, ci mancherai».

(da "La Stampa")

RICORDIAMO

DOTT. GIORGIO MUSIARI

di anni 71, Specialista in Anestesiologia e rianimazione e in Medicina dello sport, deceduto il 20 Aprile 2022 a Tortona.

Rinnoviamo alla Famiglia in lutto le più sentite ed affettuose condoglianze

CALENDARIO Appuntamenti Culturali

28-05-2022 (1)	08,30-16,30 Hotel Diamante - Alessandria-Spinetta M.go (Viale della Valletta, 180)
	SKIN CANCER OPTIMAL CURE - Ospedale e Territorio insieme per migliorare le cure
	Sono stati assegnati i crediti ECM
(1)	Corso di aggiornamento organizzato da Ospedale e Territorio con il patrocinio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Alessandria.
	Si pregano gli interessati di segnalare con tempestività le date di ogni incontro.

ALBI PROFESSIONALI

MEDICI CHIRURGHI
Iscritti al 30.04.2022
N. 2016

Duplici iscritti: N. 178

ODONTOIATRI
Iscritti al 30.04.2022
N. 387

SAY YES

TO WALL STREET ENGLISH

**Iscriviti al nostro
corso WSE Online:
potrai ricevere
fino a 27 crediti ECM***

- **Metodo efficace**
- **Orari flessibili**
- **Insegnanti qualificati**
- **Esperienza multiculturale**

*in caso di iscrizione ad un corso WSE online.



**SCANSIONA IL QR
PER RICEVERE UN MESE OMAGGIO
PER PROVARE IL CORSO!**



Email: wsi.alessandria@wallstreet.it Tel: 0131/253242

Via San Giacomo della Vittoria, 64 Alessandria (AL)

www.wallstreet.it

UNITI PER ESSERE NUMERI UNO

AGENZIA GENERALE DI ALESSANDRIA

VIA FAÀ DI BRUNO 33-35 ALESSANDRIA
tel. 0131 25 04 20 - 0131 25 20 20

335 53 88 411 SOLO MESSAGGI

e-mail: 39402@unipolsai.it

UniOne srl - Assicurazioni

Alessandria
Murisengo
Ovada
Valenza



UNIONE S.r.l.

di Giordano, Taverna e Sorisio



LA NOSTRA TRADIZIONE
DI **SERIETÀ ED ESPERIENZA**
... assicuramente per voi

Particolari agevolazioni
agli iscritti
all'Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
della provincia di Alessandria
e ai loro familiari

- INFORTUNI
- R. C. AUTO, FURTO, INCENDIO, KASKO
- ABITAZIONE, FAMIGLIA, ANIMALI DOMESTICI
- PREVIDENZA INTEGRATIVA
- RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
- NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
- SERVIZI UTILITY: ENERGIA E GAS

UnipolSai
ASSICURAZIONI